CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Segreteria generale, Processo legislativo e Comunicazione istituzionale

Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico legale

TD MePA per il servizio di pubblicazione di pagine di informazione istituzionale sull'attività del Consiglio regionale e delle sue articolazioni, sulle testate giornalistiche cartacee operanti in Piemonte per gli anni 2026 e 2027.

Specifiche tecniche del servizio e disciplinare di gara.

Via Alfieri, 15 - 10121 Torino • Tel. 011.5757342
studi.legislativi@cr.piemonte.it

www.cr.piemonte.it

Sommario

Art. 1 - PREMESSA 3
Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO 3
Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 3
Art. 4 – CORRISPETTIVO STIMATO DEL SERVIZIO 3
Art. 5 - SUDDIVISIONE IN FASCE DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 3
Art. 6 – SUBAPPALTO 4
Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO 4
Art. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 4
Art. 9 - PENALI 4
Art. 10 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 5
Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO 5
Art. 12 - RECESSO 6
Art. 13 - MODALITÀ E TERMINI DI FATTURAZIONE 6
Art. 14 - CLAUSOLA DEL "PANTOUFLAGE" 6
Art. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO 6
Art. 16 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA 6
Art. 17 - RAPPORTO PREFERENZIALE 7
Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 7
Art. 19 - CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E NORME DI RINVIO 7
Art. 20 - RESPONSABILE DI PROGETTO 7
Art. 21 - PIATTAFORMA 8
Art. 22 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 8
22.1 - Soggetti ammessi a partecipare e verifica dei requisiti richiesti 8
Art. 23 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 9
Art. 24 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 9
Art. 25 - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 11
Art. 26 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 11
Art. 27 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 11
Art. 28 - ACCESSO AGLI ATTI 11
Art. 29 – CONTROLLI SULLE TIRATURE DICHIARATE 11
Art. 30 - NORME FINALI 11

Sezione I – CLAUSOLE CONTRATTUALI.

Art. 1 - PREMESSA

Il Consiglio regionale del Piemonte intende procedere all'acquisizione di spazi sulle testate giornalistiche cartacee e online operanti in Piemonte, per la pubblicazione di pagine di informazione istituzionale sulla propria attività e delle sue articolazioni, dando seguito all'avviso di manifestazione di interesse approvato con la determinazione dirigenziale rep. N. _____.

Le presenti clausole contrattuali costituiscono parte integrante del contratto che verrà successivamente stipulato.

Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente TD MePA ha per oggetto il servizio di acquisizione di spazi informativi su testate giornalistiche locali cartacee, finalizzati alla pubblicazione di pagine informative per promuovere l'attività istituzionale del Consiglio regionale e delle sue articolazioni.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Oggetto del servizio è l'acquisizione di spazi informativi su testate giornalistiche locali per un periodo di anni 2 (due). Il servizio prevede la pubblicazione di un massimo di n. 8 pagine annuali (n. 16 pagine nel biennio).

Si specifica che il numero di pagine pubblicabili sopra indicato rappresenta il valore massimo affidabile; l'ammontare definitivo del contratto dipenderà dal numero di pagine effettivamente pubblicate sulla base delle esigenze comunicative dell'Ente.

Art. 4 – CORRISPETTIVO STIMATO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo stimato è determinato secondo le modalità indicate nel successivo art. 5 del presente documento e sulla base di quanto dichiarato dall'operatore economico in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse. I corrispettivi saranno corrisposti esclusivamente per le pubblicazioni richieste dal Consiglio regionale e regolarmente effettuate.

Il corrispettivo è determinato tenendo conto altresì dei costi della manodopera previsti dal contratto collettivo nazionale applicabile e vigente alla data di presentazione dell'offerta. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio, non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., sono stato valutati pari a euro 0 (zero), vista la natura, le caratteristiche e le modalità di esecuzione della prestazione.

Art. 5 - SUDDIVISIONE IN FASCE DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Ai fini della determinazione del corrispettivo per le pubblicazioni cartacee le testate verranno suddivise nelle seguenti fasce, sulla base della tiratura media delle singole edizioni calcolata su base annua e autodichiarata in sede di partecipazione, attestata con copia delle fatture della tipografia riferite alla singola edizione per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2025:

fascia A	fino a 3.000 copie
fascia B	da 3.001 fino a 4.000 copie
fascia C	da 4.001 fino 8.000 copie

fascia D	da 8.001 a 12.000 copie
fascia E	da 12.001 a 20.000 copie
fascia F	oltre 20 mila copie

per ciascuna fascia il corrispettivo per la pubblicazione della pagina intera sarà riconosciuto come segue:

fascia A	€ 200,00 + Iva
fascia B	€ 450,00 + Iva
fascia C	€ 620,00 + Iva
fascia D	€ 900,00 + Iva
fascia E	€ 1.120,00 + Iva
fascia F	€ 1.240,00 + Iva

Le variazioni di tiratura nel corso dell'anno 2026, rilevanti ai fini della collocazione nella fascia, dovranno essere comunicate all'Amministrazione per l'eventuale ridefinizione del corrispettivo dell'anno 2027.

Art. 6 – SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto in ragione della tipologia del servizio.

Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è stabilita in anni 2 (due) e decorrerà dal 1° gennaio 2026 con scadenza al 31 dicembre 2027, senza facoltà di proroga.

Art. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..
Al fine di procedere alla stipulazione del contratto sarà acquisita, pena la revoca dell'aggiudicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciata dall'INPS e dall'INAIL e verranno effettuati i relativi controlli e verifiche sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. che gli operatori economici presentano.
L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'affidamento del servizio.
Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto.
La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, nonché in generale del presente documento e di tutte le norme vigenti in materia di diritto d'autore.

Art. 9 - PENALI
In caso di mancata o difforme esecuzione della prestazione prevista dall'offerta, l'Amministrazione, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno e l'eventuale indennizzo per le maggiori spese sostenute, provvederà ad applicare le penali, ai sensi dell'art. 1382 c.c. e dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., di cui ai successivi punti a), b) e c), previa contestazione scritta all'aggiudicatario dell'inadempienza. L'aggiudicatario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla notifica.

L'Amministrazione, dopo averle esaminate, potrà richiedere ulteriori chiarimenti o documentazione e, nel caso in cui non ritenesse soddisfacenti le difese presentate, tramite l'ufficio competente provvederà - nei successivi 10 (dieci) giorni - a comunicare l'applicazione della penale che verrà trattenuta dal pagamento del corrispettivo, ovvero dalla cauzione definitiva, a facoltà dell'Amministrazione. Le penali sono applicabili nei seguenti casi:

a) in caso di omessa realizzazione del servizio, applicazione di una penale pari al 5 % dell'importo contrattuale complessivo.

Per omessa realizzazione si intende la mancata pubblicazione della pagina entro il termine indicato dall'Amministrazione.

b) in caso di difforme o incompleta realizzazione del servizio, rispetto a quanto previsto, applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo contrattuale complessivo;

c) in caso di ritardo nel servizio, rispetto a quanto previsto e pattuito, applicazione di una penale giornaliera, per ogni giorno di ritardo, pari all'1,5 per mille dell'importo contrattuale complessivo.

Art. 10 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 e la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché l'eventuale indennizzo per le maggiori spese sostenute, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, senza bisogno di messa in mora nei casi previsti dall'art. 122 del codice dei contratti pubblici. Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 122, per "grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni i seguenti" si intendono, tra l'altro:

a) la cessione o l'affidamento a terzi delle attività oggetto del contratto non autorizzati dal Consiglio;

b) l'ingiustificata sospensione della prestazione e la mancata ripresa dei servizi a seguito di formale richiesta da parte dell'Amministrazione;

c) l'omissione per almeno 2 (due) volte, nella realizzazione del servizio richiesto dal Consiglio.

d) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate ai sensi dell'articolo 6 superi il 10% del valore netto totale del corrispettivo riconosciuto per il contratto.

e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.

Dalla data di efficacia della risoluzione, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

All'impresa dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese.

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs 36/2023 e s.m.i..

Art. 12 - RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante verifica la regolarità delle prestazioni stesse.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consiglio.

In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 13 - MODALITÀ E TERMINI DI FATTURAZIONE

La fatturazione dovrà avvenire semestralmente, sulla base delle effettive pubblicazioni nel periodo considerato e previa attestazione della regolarità dei servizi prestati.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'emissione di regolari fatture elettroniche, intestate al Consiglio regionale del Piemonte, Settore Comunicazione istituzionale, Ufficio Stampa, Eventi, URP e Biblioteca - codice univoco ufficio: OAHVSQ.

Il pagamento della fattura avverrà nei termini di legge mediante accreditamento con bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'aggiudicatario, previa verifica dell'effettiva e regolare esecuzione dei servizi affidati e verifica della permanenza in capo all'affidatario della regolarità contributiva.

Art. 14 - CLAUSOLA DEL "PANTOUFLAGE"

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, l'affidatario, nel sottoscrivere il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Consiglio regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo soggetto privato affidatario.

Si rammenta che la sanzione indicata dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti dalla ditta privata all'ex dipendente pubblico in violazione del divieto contenuto nel sopraccitato D. Lgs. 165/2001, nonché l'incapacità negoziale nei confronti della P.A. per la durata di tre anni in capo ai privati incorso nel divieto sopra indicato.

Art. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario, con la stipulazione del contratto, assume l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165", e da quello del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con deliberazione dell'UdP n. 9/2014 e s.m.i., che riceve all'atto della sottoscrizione del contratto e che dichiara di ben conoscere ed accettare.

Art. 16 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie e i dati di pertinenza del Consiglio di cui il personale dell'affidatario dovesse venire a conoscenza in relazione all'esecuzione dei servizi non devono essere in alcun modo e in qualsiasi forma comunicati o divulgati a terzi.

Art. 17 - RAPPORTO PREFERENZIALE

Il Consiglio riconosce l'affidatario quale fornitore abituale ma non esclusivo~~,~~ e non attribuisce pertanto un diritto di esclusività per i servizi oggetto del contratto.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione tratta i dati personali acquisiti nel corso del presente affidamento nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, dell'articolo 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e in conformità di quanto previsto dall'informativa allegata al presente atto. I dati forniti verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente affidamento e per gli adempimenti contrattuali, amministrativi e contabili connessi.

Art. 19 - CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E NORME DI RINVIO

Per le controversie derivanti dal contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente esclusivamente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il termine per la presentazione del ricorso è fissato dall'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 20 - RESPONSABILE DI PROGETTO

Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Daniela BARTOLI (Responsabile del Settore Comunicazione istituzionale, Ufficio Stampa, Eventi, URP e Biblioteca) e la Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è la dott.ssa Silvia SALVAI (Responsabile del Settore Studi Documentazione e supporto giuridico legale).

Sezione II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 21 - PIATTAFORMA

Il Consiglio regionale del Piemonte intende procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nel prosieguo indicato per brevità come "Codice".
Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente trattativa è interamente svolta tramite Trattativa Diretta presente sul MePA – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato e gestito da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione di cui alla presente trattativa sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma ed è onere dell'operatore economico prenderne visione.
Verranno effettuate anche a mezzo PEC:

a) le richieste di chiarimenti da parte dell'operatore economico su eventuali informazioni integrative, utili per la predisposizione della propria proposta;
b) la richiesta di informazioni a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio;

Con riferimento alla lettera a), la Stazione Appaltante si impegna a dare riscontro, mediante comunicazione scritta, almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione della proposta economica.

Art. 22 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

22.1 - Soggetti ammessi a partecipare e verifica dei requisiti richiesti

Si richiama l'art. 4 dell'avviso pubblicato – requisiti di partecipazione - ai sensi del quale, all'atto della presentazione dell'offerta, i concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, già attestati nella domanda di partecipazione.
Ai fini dell'ammissibilità e validità dell'offerta, l'operatore economico è pertanto tenuto a comprovare il possesso dei suddetti requisiti, mediante l'allegazione dei documenti sottoindicati per la busta amministrativa.
La stazione appaltante verificherà i requisiti sia accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) sia mediante acquisizione dell'idonea documentazione detenuta da altre Amministrazioni.
Per la partecipazione alla TD MePA la ditta dovrà possedere i requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94 e ss. del Codice ed essere registrato e abilitato sul MePA di Consip allo specifico **Bando SERVIZI *Informazione, comunicazione e marketing - Informazione, comunicazione e marketing* – CPV 79341000 – 6.**
Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, a eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio la causa ostativa e alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi 3 (tre) anni.

Art. 23 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
L'offerta deve pervenire entro i termini indicati nella Piattaforma a pena di irricevibilità.
La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento di tutta la documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Art. 24 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche sopra riportate, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'OFFERTA è composta da:
A) – Documentazione amministrativa;
B) – Offerta economica.
Si precisa che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione della procedura, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Le dichiarazioni richieste sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

A) Documentazione amministrativa

Ai fini dell'ammissibilità e della validità dell'offerta, l'operatore economico dovrà caricare attraverso il portale, nella sezione "Busta Amministrativa":

- **la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** di cui all'art. 52, comma 1, del Codice sul modello messo a disposizione della Stazione Appaltante (all. A), comprovante il possesso dei requisiti generali e speciali indicati nei paragrafi 4 e 4.1 della manifestazione di interesse;

B) Offerta Economica

Ai fini dell'ammissibilità e della validità dell'offerta, l'operatore economico dovrà produrre e allegare attraverso il portale, nella sezione "Busta Economica", l'offerta economica a pena di esclusione dalla gara, inserendo a sistema:

A) il totale biennale riconosciuto (Iva esclusa) per singola pagina intera pubblicata riconosciuto per la fascia di appartenenza dell'operatore economico, attribuita a seguito dell'istruttoria della manifestazione di interesse;
B) dettaglio dei costi per pubblicazioni cartacee e servizi informativi online (All. B).

L'offerta economica si intende fissa e invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo l'Amministrazione.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nelle presenti condizioni particolari, con rinuncia ad ogni eccezione.

L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione non procederà all'apertura dell'offerta pervenuta oltre il termine perentorio indicato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento in caso di motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Ai sensi dell'art. 17 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Si precisa che, l'operatore economico, con la sottoscrizione dell'offerta e la stipulazione del contratto, dichiara e accetta di assumersi l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento del personale del Consiglio regionale (pubblicato sul sito del Consiglio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali"), e che qualunque violazione di tali norme costituisce clausola di risoluzione o decadenza del Contratto, nonché a rispettare l'obbligo di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.

Le norme e le disposizioni di cui al presente disciplinare di gara sono vincolanti per il fornitore dal momento in cui viene presentata l'offerta.

Art. 25 - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

La documentazione amministrativa, le relative dichiarazioni e l'offerta economica sono sottoscritte, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Art. 26 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Art. 27 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione trasmettendo all'ufficio competente tutti gli atti e documenti relativi alla trattativa ai fini dei successivi adempimenti. L'aggiudicazione è immediatamente efficace e la stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 52 del Codice. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Art. 28 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Art. 29 – CONTROLLI SULLE TIRATURE DICHIARATE

L'Amministrazione si riserva di effettuare, durante lo svolgimento del contratto, controlli a campione sulle tirature dichiarate dai giornali cartacei, anche attraverso la richiesta di produzione di idonea documentazione.

Sulla base dei predetti controlli, potranno essere apportate rettifiche del corrispettivo riconosciuto in fase di affidamento, qualora le modifiche alle tirature comportino la collocazione in una diversa fascia; in caso di constatata perdita dei requisiti, si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 30 - NORME FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche atte a comprovare quanto dichiarato dal concorrente.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- determina che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione;
- comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 28/12/2000, n. 445).

L'affidamento è subordinato all'adozione di apposita determinazione dirigenziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si richiama la vigente normativa in materia.

Il Responsabile Unico di Progetto
Daniela BARTOLI
Firmato digitalmente